

**DOCUMENTO A CURA DELLA  
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Milano  
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

**Gruppo di studio:**

**Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà**

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

**OIC 20 – Titoli di debito**

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 17: la locuzione “*o, ove opportuno, un periodo più breve*” non si comprende a cosa si riferisca. La “vita attesa” si ritiene che già assorba ipotesi ad esempio di pagamenti anticipati, opzioni call, ecc.; tenuto conto di quanto osservato più oltre con riferimento al par. 37, si ritiene che la predetta locuzione debba essere eliminata onde evitare che possa calcolarsi un tasso di interesse effettivo che non si riferisce alla “vita attesa” propria del titolo, bensì ad una durata dipendente dalla volontà del possessore dello stesso;
- Par. 14: si ritiene che detto paragrafo debba essere mantenuto – pur con le dovute specificazioni ed indicazioni del caso che do-

vranno essere inserite – in quanto utile qualora i titoli non siano valutati secondo il criterio del costo ammortizzato; ciò anche in coerenza con la valutazione dei titoli per i bilanci abbreviati e quelli delle micro imprese qualora il redattore di questi opti per la valutazione dei titoli non secondo il criterio del costo ammortizzato bensì al costo di acquisto;

- Par. 21: si ritiene debba essere chiarito come ci si deve comportare quando il tasso di interesse effettivo è negativo: si classifica il saldo delle singole componenti che danno luogo al TIR negativo in C.16.b) ovvero in C.17)?

La classificazione del rendimento negativo in C.17) eviterebbe eventuali compensazioni di partite tra i rendimenti effettivi positivi di alcuni titoli con i rendimenti effettivi negativi di altri titoli;

- Par. 26: non è prevista l'ipotesi di rendimento effettivo negativo di un investimento in titoli; si ritiene debba essere integrato detto paragrafo ovvero se ne debba aggiungere uno specifico che tratti della questione;
- Par. 31: si ritiene debba essere chiarito come si deve comportare il redattore del bilancio nel caso in cui gli scarti di sottoscrizioni o di negoziazione siano più elevati degli interessi attivi che maturano e, quindi, nel caso di un sostanziale rendimento negativo del titolo;
- Par. 37: il punto 9 del comma 1 dell'art. 2426 rinvia per il “calcolo” del “costo di acquisto” al punto 1 del comma 1 del medesimo articolo, ove è chiaramente stabilito che “*nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori*”. Il rinvio pertiene quindi l'individuazione, per il successivo “calcolo”, di quali componenti economiche si debba tener conto ai fini della individuazione e determinazione del “costo di acquisto” (poi da porre a confronto con il “*valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*”).

L'indicazione specificativa aggiunta ex D.Lgs. 139/2015 al ter-

mine del punto 1 del comma 1 dell'art. 2426 "*le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*" è inequivocabilmente riferita alla valutazione dei soli titoli immobilizzati. Detta previsione normativa non ha nulla a che fare con l'indicazione di come debba essere calcolato il costo di acquisto o di produzione di cui al punto 9 del comma 1 del 2426 che specificatamente disciplina la valutazione delle rimanenze, dei titoli e delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Pertanto, non si ritiene in alcun modo che il criterio del costo ammortizzato possa essere riferito anche ai titoli non immobilizzati per effetto del richiamo (di cui al punto 9) del punto 1 del comma 1 dell'art. 2426, come invece sostenuto nel principio.

Ciò trova peraltro indubbia conferma nel fatto che per calcolare il tasso effettivo di rendimento deve essere nota o comunque ragionevolmente certa e attendibile la data di termine del possesso del titolo, nonché il flusso in entrata che si genererà a tale data; ciò certamente non è possibile nel caso di titoli non immobilizzati in quanto non destinati ad essere detenuti sino alla scadenza.

In ogni caso, si ritiene che per i titoli non immobilizzati sarebbe sempre applicabile quanto previsto al par. 38 e cioè che "*il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili*". E il flusso in entrata per effetto della vendita non è determinabile stante l'impossibilità di conoscere anticipatamente data e prezzo di vendita; ogni stima sarebbe inattendibile ed arbitraria.

Ci si domanda allora, al di là della non condivisibile interpretazione data nel principio al rinvio al punto 1 del comma 1 dell'art. 2426, la ragione per cui non si preveda chiaramente ed inequivocabilmente che i titoli non immobilizzati debbono (continuare ad) essere valutati al costo di acquisto (ovviamente se minore del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato).

In conclusione, si ritiene debba essere mantenuta nel principio la

suddivisione delle indicazioni di valutazione tra titoli immobilizzati e titoli non immobilizzati dato il diverso criterio di valutazione dettato dal codice civile per queste due tipologie di attività patrimoniali.

Da adeguare sarebbero naturalmente anche le indicazioni relative ai bilanci abbreviati ed a quelli delle micro imprese dato che per questi l'opzione di non applicazione del criterio previsto per i bilanci "ordinari" riguarderebbe solo la valutazione dei titoli immobilizzati.

Qualora le presenti osservazioni per qualsivoglia ragione non trovassero accoglimento si ritiene in ogni caso necessario, onde evitare comportamenti arbitrari, che venga chiaramente specificato come debba essere calcolato il costo ammortizzato per i titoli non immobilizzati alla luce delle necessarie presunzioni, stime e congetture che devono essere effettuate per individuare momento e *quantum* dei flussi futuri in entrata e poter così calcolare il rendimento effettivo;

- Par. 38: si ritiene utile non eliminare la parentesi e riportare anche il riferimento ai titoli irredimibili, ai titoli obbligazionari legati ad operazioni di cartolarizzazione – ABS Asset backed securities, ecc.;
- Par. 39: al fine di evitare comportamenti arbitrari ovvero un utilizzo non appropriato delle indicazioni previste nel paragrafo *de quo*, si ritiene debba essere meglio chiarito come deve essere effettivamente giudicata la rilevanza/lo scarso rilievo ai fini della non applicazione del criterio del costo ammortizzato;
- Par. 45: si ritiene debba essere meglio chiarito il tema anche con richiamo esemplificativo in quanto sembrerebbe che si debba tener conto di ipotesi di ritardati pagamenti per il calcolo dell'interesse effettivo quando invero detti ritardi trovano usualmente adeguato ristoro richiedendo al debitore gli interessi legali e l'eventuale maggior danno come previsto dal codice civile per il mancato pagamento dei debiti pecuniari;

- Par. 53: l'indicazione dell'utilizzo della "*curva dei tassi attesi*" senza alcuna ulteriore indicazione o specificazione si ritiene possa portare a comportamenti arbitrari; si ritiene quindi opportuna una più specifica/puntuale disciplina facendo ad esempio riferimento alla necessità di prendere in considerazione fonti attendibili per l'individuazione della "*curva dei tassi attesi*", con eventuale previsione di indicazione di queste in nota integrativa.

La "*proiezione dell'ultimo tasso disponibile*" si ritiene, comunque (in particolare per la minore connessa arbitrarietà), debba essere il primo riferimento/elemento da considerare per ricalcolare il tasso di interesse effettivo. L'alternativa, se attendibile e "dimostrabile", può essere la "*curva dei tassi attesi*". Quindi, non viceversa come previsto nel paragrafo in commento;

- Par. 53: con riferimento in particolare ai titoli che prevedono clausole di step-up, si osserva che l'applicazione di quanto indicato nel paragrafo in commento comporta la rilevazione ed esposizione in bilancio di ricavi non realizzati contravvenendo al principio della prudenza; intuitivi gli effetti sull'utile, con conseguente eventuale distribuzione di utili non effettivamente realizzati in violazione del dettato normativo di cui all'art. 2433 c.c. per le S.p.A. ed all'art. 2478-bis c.c. per le S.r.l.

Lo stesso, invero, varrebbe nel caso in cui la "*curva dei tassi attesi*" (oggetto di commento al punto precedente) fosse crescente;

- Par. 56: poiché attualizzando i flussi futuri ridotti degli importi che si stima di non incassare si attualizzano sostanzialmente anche le perdite durevoli di valore, si ritiene opportuno indicare che ogni anno (o frazione d'anno qualora si predispongano bilanci infrannuali) il calcolo della perdita durevole deve essere rivisto/rifatto non solo per eventuale aggiornamento degli importi che si stima di non incassare, ma anche per "capitalizzare" la perdita stimata ed in precedenza attualizzata.

Quanto sopra al di là di possibili ulteriori considerazioni in merito al fatto che attualizzando le (stimate) perdite durevoli si con-

travviene al principio della prudenza (si imputano infatti a conto economico una perdita minore in quanto attualizzata);

- Par. 60: si ritiene sia da eliminare (o quantomeno modificare significativamente) alla luce di quanto sopra osservato in tema di titoli non immobilizzati da valutare al costo di acquisto e non al costo ammortizzato;
- Par. 64 e Par. 66: non è chiaro il motivo per il quale sia stato eliminato ogni commento/indicazione/riferimento agli accadimenti successivi alla data di chiusura del bilancio: con detta eliminazione sembrerebbe si voglia ridurre la portata applicativa del principio della prudenza. Si ritiene sia necessario, al fine di evitare che ciò effettivamente accada per effetto di un'errata interpretazione del principio, riproporre il testo precedente e quindi non eliminarlo come risulta dalla bozza in commento;
- Par. 69: per maggior chiarezza ed evitare fraintendimenti in tema di valutazione e di informativa da fornire in nota integrativa si ritiene utile inserire un rinvio al par. 20;
- Par. 75: con riferimento in particolare ai titoli che prevedono clausole di step-up e come già osservato in relazione al par. 53, l'applicazione di quanto indicato nel paragrafo in commento comporta la rilevazione ed esposizione in bilancio di ricavi non realizzati contravvenendo al principio della prudenza; intuitivi gli effetti sull'utile, con conseguente eventuale distribuzione di utili non effettivamente realizzati in violazione del dettato normativo di cui all'art. 2433 c.c. per le S.p.A. ed all'art. 2478-bis c.c. per le S.r.l.;
- Par. 82: valgono le stesse osservazioni di cui al punto precedente;
- Par. 84: valgono le stesse osservazioni sopra proposte con riferimento ai parr. 64 e 66;
- Par. 91: la facoltà concessa è quella di non applicare il criterio del costo ammortizzato; l'indicazione in nota integrativa deve es-

sere quindi data quando si avvalgono della facoltà di iscrivere i titoli (immobilizzati) al costo di acquisto e non viceversa come risulterebbe dal paragrafo *de quo*.

Milano, 15 luglio 2016